



Disposizioni in materia di azione di classe **A.C. 1335, A.C. 3017**

Dossier n° 238/1 - Elementi per l'esame in Assemblea

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1335	3017
Titolo:	Modifiche al codice di procedura civile e al codice del consumo in materia di azione di classe	Introduzione del titolo IV-bis del libro primo del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di azione di classe
Iniziativa:	Parlamentare	Parlamentare
Date:		
approvazione in Commissione:	19 maggio 2015	

Il nuovo testo della proposta di legge n. 1335, all'esame dell'Assemblea, modifica la disciplina dell'azione di classe a tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti (c.d. *class action*), attualmente disciplinata nel Codice del consumo ([decreto legislativo 206/2005](#)) dall'articolo 140-*bis*.

In particolare, il provvedimento mira a **potenziare lo strumento** dell'azione di classe allargandone il campo d'applicazione tanto dal punto di vista soggettivo, attualmente circoscritto alla tutela dei diritti di consumatori e utenti, quanto dal punto di vista oggettivo, ovverosia delle situazioni giuridiche che possono essere fatte valere in giudizio e del tipo di tutela che si può ottenere. A tal fine, la proposta:

- sposta la disciplina dell'azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile;
- delinea tre distinte fasi della procedura: decisione sull'ammissibilità dell'azione; decisione sul merito dell'azione; liquidazione delle somme dovute agli aderenti;
- conferma la disciplina attuale, che prevede l'adesione dei portatori di diritti omogenei nella fase iniziale della procedura (sistema *opt-in*, in base al quale la sentenza produce effetti esclusivamente nei confronti di coloro che hanno posto in essere una condotta processuale attiva di adesione al processo); aggiunge però la possibilità (tipica dei sistemi anglosassoni, basati sull'*opt-out*) di aderire all'azione anche a seguito della sentenza che accoglie l'azione di classe e che indica i presupposti oggettivi per l'inserimento nella classe;
- innova la disciplina del compenso per i rappresentanti della classe ed i difensori, in caso di accoglimento della domanda, riconoscendo loro la c.d. quota lite;
- prevede un ampio ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In particolare, i passaggi essenziali della procedura (atto di citazione, ordinanza che decide dell'ammissibilità, sentenza che accoglie l'azione e apre la procedura di adesione) devono essere pubblicati su un apposito portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Contenuto

L'**articolo 1** inserisce nel codice di procedura civile, nel libro dedicato ai procedimenti speciali, un nuovo titolo, dedicato all'azione di classe (artt. 840-*bis* – 840-*sexiesdecies*).

L'azione di
 classe nel
 codice di
 procedura civile

In particolare, l'**art. 840-*bis* c.p.c.** definisce il **campo d'applicazione dell'azione** eliminando – data la nuova collocazione della disciplina – ogni riferimento a consumatori e utenti. L'azione sarà sempre esperibile in relazione a "**diritti individuali omogenei**" (ma non ad "interessi collettivi"), da **ciascun componente della classe**, nonché dalle **associazioni o comitati** che hanno come scopo la tutela dei suddetti diritti, ma viene superata la stretta indicazione delle fattispecie soggettive contenuta nel codice del consumo (che consente oggi l'azione in caso di danni derivanti dalla violazione di diritti contrattuali o di diritti comunque spettanti al consumatore finale del prodotto o all'utente del servizio, da comportamenti anticoncorrenziali o da pratiche commerciali scorrette). L'azione è infatti esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive, per l'accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno (la tutela inhibitoria è disciplinata invece dall'art. 840-*sexiesdecies*, al quale si rinvia).

Campo
 d'applicazione

La proposta delinea, infine, i destinatari dell'azione di classe, individuandoli in imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità e facendo salve le procedure di ricorso per

l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

Se viene presentata un'azione di classe:

- il diritto all'azione individuale presenta i limiti indicati dal successivo art. 840-*undecies* c.p.c.;
- non è ammesso l'**intervento di terzo**;
- sono sempre possibili, anche durante lo svolgimento della procedura, **transazioni tra le parti e gli aderenti all'azione**. Il provvedimento, in merito, stabilisce che la rinuncia al diritto fatto valere in giudizio o la transazione conclusa tra le parti non pregiudica i diritti di quanto abbiano aderito all'azione nella fase iniziale; questi ultimi, anche se le parti venissero meno, hanno infatti la possibilità di riassumere la causa entro un termine assegnato dal tribunale. Se non lo faranno, il tribunale dichiarerà l'estinzione del procedimento e i soggetti aderenti potranno eventualmente agire a titolo individuale.

L'**art. 840-ter c.p.c.** disciplina la **proposizione della domanda e il giudizio di ammissibilità** del tribunale, che deve giungere entro 30 giorni dalla prima udienza. In primo luogo, il **giudice competente** a conoscere l'azione di classe è individuato nella **sezione specializzata in materia di impresa** del tribunale. La stessa soluzione è prevista dal Governo con il disegno di legge delega per la riforma del processo civile (A.C. 2953, in corso di esame in Commissione). Analogamente a quanto oggi previsto dal Codice del consumo, l'atto di citazione deve essere notificato anche al **PM**, che deciderà se intervenire nel giudizio di ammissibilità. Per garantire idonea pubblicità alla procedura, l'atto di citazione dovrà inoltre essere pubblicato su un apposito portale del Ministero della giustizia.

Giudizio di ammissibilità dell'azione di classe

La decisione sull'ammissibilità dell'azione assume la forma dell'**ordinanza**. L'azione sarà dichiarata **inammissibile se**:

- manifestamente infondata. In questo caso l'attore può riproporre l'azione di classe in presenza di circostanze diverse o nuove ragioni di fatto o di diritto;
- carente del requisito dell'omogeneità dei diritti;
- l'attore versa in conflitto di interessi nei confronti del convenuto;
- proposta da associazioni o comitati non adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere.

L'ordinanza di inammissibilità è reclamabile in Corte d'appello, che decide entro 40 giorni, e poi ricorribile in Cassazione. Se in sede di impugnazione l'azione di classe viene ammessa, il procedimento prosegue dinanzi alla sezione del tribunale originariamente adita. Il reclamo e il ricorso avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

L'**art. 840-quater c.p.c.** disciplina la concorrenza tra azioni di classe aventi il medesimo oggetto, prevedendo che quelle proposte dinanzi alla stessa autorità giudiziaria debbano essere riunite; se le domande sono presentate dinanzi a giudici diversi, prevale la competenza dell'autorità giudiziaria ove sia stato pubblicato *on line* il primo atto di citazione, con conseguente cancellazione dal ruolo della causa successivamente proposta. La decisione nel merito sull'azione di classe preclude la possibilità di proporre, in relazione ai medesimi fatti, altre azioni di classe, a meno che non intendano far valere diritti che non potevano essere fatti valere in precedenza.

Pluralità di azioni

Gli **articoli 840-quinquies e 840-sexies c.p.c.** disciplinano il procedimento per l'adesione all'azione di classe, che può avvenire in due distinti momenti:

- nella fase immediatamente **successiva all'ordinanza che ammette l'azione**. In questo caso, è lo stesso tribunale, nell'ordinanza di ammissibilità, a fissare un termine per l'adesione ed a definire i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe. Coloro che aderiscono in questa fase, pur non assumendo la qualità di parte, possono ricevere tutte le informazioni dalla cancelleria e possono, al venir meno delle parti, riassumere il procedimento;
- nella fase **successiva alla sentenza che definisce il giudizio**. Il tribunale, infatti, con la sentenza che accoglie l'azione provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie proposte dall'attore ed accerta la responsabilità del convenuto; al tempo stesso, però, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l'inserimento nella classe, individua la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti (anche da coloro che hanno aderito in precedenza) e assegna un termine non superiore a **180 giorni** per l'adesione. Con la sentenza vengono inoltre nominati un giudice delegato, per gestire la procedura di adesione, e un **rappresentante comune degli aderenti** (che deve avere i requisiti per la nomina a curatore e può essere anche

Adesione all'azione di classe

l'avvocato dell'attore). Viene inoltre fissato un importo che dovrà essere versato da ciascun aderente a titolo di **fondo spese**.

Le modalità di adesione sono indicate dal successivo **art. 840-septies c.p.c.** che delinea una procedura prevalentemente informatizzata che **non richiede l'assistenza del difensore**.

La fase successiva dell'azione di classe, nella quale **il giudice delegato accoglie le domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento** delle somme dovute agli aderenti è disciplinata dall'**art. 840-octies c.p.c.**

Liquidazione
delle somme
agli aderenti

La disposizione prevede che, a seguito della presentazione delle domande di adesione, il convenuto abbia la possibilità di prendere posizione su ciascuna domanda (i fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nei termini si danno per non contestati); successivamente, il rappresentante comune degli aderenti predispone un programma nel quale indica, per ciascun aderente, l'importo che il convenuto dovrà liquidare, chiedendo eventualmente al tribunale la nomina di esperti. Il giudice delegato decide quindi con **decreto** succintamente motivato sull'accoglimento, anche parziale, delle domande di adesione e condanna il convenuto al pagamento.

Il provvedimento del giudice è titolo esecutivo. Se il convenuto provvede spontaneamente al pagamento, versa le somme dovute in un conto corrente intestato alla procedura; spetterà al giudice ordinare il pagamento delle somme sulla base del piano di riparto predisposto dal rappresentante comune (**art. 840-duodecies c.p.c.**).

Se il convenuto non adempie, anche la procedura di **esecuzione forzata** può essere esercitata **in forma collettiva** attraverso il rappresentante comune (ai sensi dell'**art. 840-terdecies c.p.c.**).

La procedura di adesione all'azione si chiude quando tutte le pretese sono soddisfatte, ovvero quando non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento, anche tenuto conto dei costi della procedura (**art. 840-quinquiesdecies c.p.c.**). In tal caso, gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti non soddisfatta.

L'**articolo 840-novies c.p.c.** disciplina il compenso che, a seguito del decreto del giudice delegato, il convenuto deve corrispondere al **rappresentante comune degli aderenti e ai difensori dell'attore**. E' una sorta di **quota lite**, in quanto il compenso è una percentuale dell'importo complessivo che il convenuto dovrà pagare, calcolata in base al numero dei componenti la classe e in misura progressiva, secondo alcuni scaglioni. L'autorità giudiziaria può correggere gli automatismi derivanti dall'applicazione degli scaglioni in presenza di alcuni presupposti.

Compenso per il
rappresentante
comune

Gli **articoli 840-decies e 840-undecies c.p.c.** disciplinano le impugnazioni, rispettivamente, della sentenza che accoglie o rigetta l'azione di classe e del decreto che liquida le somme dovute agli aderenti all'azione. Nel primo caso, la proposta di legge consente agli aderenti all'azione di promuovere impugnazione della sentenza nell'inerzia delle parti; nel secondo caso, l'impugnazione assume le forme dell'opposizione, che non sospende però l'esecuzione del decreto.

Impugnazioni

L'aderente può proporre l'azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto diventi definitivo.

L'**articolo 840-quaterdecies** disciplina gli accordi transattivi, prevedendo:

Transazioni

- che fino alla decisione nel merito della controversia, il tribunale può formulare una proposta di conciliazione alle parti. Se la proposta è accolta, viene comunicata a coloro che abbiano già aderito all'azione attraverso il portale telematico;
- che dopo la sentenza che accoglie l'azione, il rappresentante comune possa stipulare analogo accordo transattivo, comunicato agli aderenti. In questo caso spetta al giudice delegato valutare gli interessi degli aderenti ed eventualmente autorizzare il rappresentante comune a procedere alla transazione.

Infine, in chiusura del titolo del codice di procedura civile dedicato all'azione di classe, l'**art. 840-sexiesdecies c.p.c.** disciplina l'**azione inibitoria collettiva**, con la quale "chiunque abbia interesse" può chiedere al giudice di ordinare a imprese o enti gestori di servizi di pubblica utilità, la cessazione di un comportamento lesivo di un interesse giuridicamente rilevante imputabile a una pluralità di individui o enti. La disposizione, che supera l'azione inibitoria attualmente prevista dal codice del consumo (i cui articoli 139 e 140 vengono conseguentemente abrogati), incardina la competenza presso le sezioni specializzate per l'impresa e consente l'adesione all'azione collettiva nelle forme del

Azione inibitoria
collettiva

precedente art. 840-*quinquies* (v. sopra). Il procedimento civile seguirà poi le forme ordinarie.

Il giudice può ordinare alla parte soccombente:

- la cessazione della condotta;
- l'adozione delle misure più opportune per eliminare gli effetti della condotta;
- previa istanza di parte, il pagamento di una penale in caso di ritardo nell'adempimento della sentenza (in base all'art. 614-*bis* c.p.c.);
- di dare diffusione al provvedimento, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

L'**articolo 2** interviene sulle **disposizioni di attuazione del codice di procedura civile** introducendovi un apposito titolo - peraltro formato dal solo art. 196-bis - dedicato all'azione di classe. La disposizione disciplina le **comunicazioni** che devono essere effettuate dalla cancelleria della sezione specializzata e le attività che devono essere svolte dal portale dei servizi telematici del ministero della giustizia.

Comunicazioni
(disp. att. c.p.c.)

L'**articolo 3** modifica il TU in materia di documentazione amministrativa, per applicare le norme penali ivi previste anche alle attestazioni false rese nell'ambito della procedura di adesione all'azione di classe.

L'**articolo 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria. L'**articolo 5** della proposta dispone in ordine all'**entrata in vigore della legge**, che viene **posticipata di 6 mesi** rispetto alla pubblicazione in Gazzetta, per consentire al Ministero della giustizia di adeguare i sistemi informativi al compimento delle attività processuali richieste dalla riforma.

Entrata in vigore
differita e norma
transitoria

Una specifica norma transitoria è dettata per i procedimenti che saranno già in corso al momento dell'entrata in vigore, ai quali continueranno ad applicarsi le previsioni degli articoli da 139 a 140-*bis* del Codice del consumo.

L'**articolo 6** abroga la disciplina dell'azione di classe attualmente contenuta nell'art. 140-*bis* del codice del consumo, unitamente alle procedure per la tutela inibitoria collettiva previste dagli articoli 139 e 140 dello stesso Codice.

Abrogazioni

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione giustizia ha avviato l'esame dell'A.C. 1335 (*Bonafede*) il 19 novembre 2014, disponendo successivamente l'abbinamento con la proposta A.C. 3017 (*Gitti*). Dopo aver adottato la proposta A.C. 1335 come testo base, la Commissione ha deliberato di svolgere un'indagine conoscitiva nell'ambito della quale sono stati auditi alcuni esperti della materia (i professori Vincenzo Vigoriti, Mariacarla Giorgetti, Angelo Danilo De Santis, Laura Salvaneschi, Giuseppe Conte e Andrea Giussani) e i rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU). La Commissione ha approvato alcuni emendamenti alla proposta originaria ed ha conferito il mandato al relatore nella seduta del 19 maggio 2015.

Indagine
conoscitiva

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul nuovo testo della proposta di legge n. 1335 Hanno espresso parere favorevole le Commissioni Affari costituzionali, Finanze e Attività Produttive.

La Commissione Politiche dell'Unione europea ha espresso parere favorevole con una condizione, concernente la riformulazione del termine per l'adesione di cui al nuovo articolo 840-*sexies* c.p.c., in conformità con quanto indicato dalla Raccomandazione della Commissione UE dell'11 giugno 2013, in modo da allineare tale termine al carattere di definitività della sentenza che accoglie l'azione; ciò per garantire che le adesioni all'azione di classe, pur se successive alla sentenza che definisce il giudizio, intervengano prima che la pronuncia stessa diventi definitiva.